

N. [REDACTED] 2018 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Emilia Antenore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado n. 842/2018 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,

RICORRENTE

contro

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. BEDON
FRANCESCO e dall'avv. MENSÌ MARCELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei
difensori,

RESISTENTE

Oggetto: retribuzione

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. L'avv. Musuraca per la ricorrente all'udienza di discussione ha ribadito la rinuncia alla domanda avente ad oggetto le indennità di vitto e alloggio.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 4/04/2018, [REDACTED] ha adito il Tribunale di Monza- Sezione Lavoro Giudice onde ottenere la condanna di [REDACTED] al pagamento di pretese residue spettanze economiche (quantificate in complessivi €4.703,76, di cui €4.703,76 per differenze retributive e in €91,21 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria) in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 9/12/2014 al 31/03/2017 con mansioni di assistente non formata a persone non autosufficienti, livello CS del CCNL Collaboratori familiari conviventi - lavoro domestico.

In particolare, la ricorrente ha allegato:

- che aveva diritto al pagamento della somma di €2.008,32 a titolo di indennità sostitutiva di vitto, nonché alla somma di €1.016,62 a titolo di indennità sostitutiva di alloggio e alla somma di €18,58 a titolo di ferie non godute, che non le erano state pagate;
- che per i mesi di gennaio e luglio 2015, agosto e settembre 2016 il datore di lavoro non aveva corrisposto integralmente la retribuzione sulla base dei minimi stabiliti dal CCNL di riferimento e residuava un debito del resistente di €1.727,39;



- che nel mese di gennaio 2016 aveva svolto 30 ore di lavoro straordinario, come indicato nella busta paga, per un totale di €222,76, ma residuava ancora un debito di €26,52;

- che la somma dovuta di €92,12 corrispondeva al TFR maturato e non corrisposto.

Costituitisi in giudizio, [REDACTED] ha contestato la fondatezza della domanda della ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 4/03/2019 il procuratore della ricorrente ha aderito alle contestazioni del resistente in ordine alla non debenza delle indennità sostitutive di vitto e alloggio essendo la lavoratrice inquadrata in regime di convivenza e ha ridotto la domanda al netto di tale importo indebitamente richiesto.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 14/02/2020, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 20 giorni.

2. Questo Giudice osserva che, stante la rinuncia della ricorrente alle domande di condanna del resistente alle somme richieste a titolo di indennità sostitutive di vitto e alloggio, per tali domande è venuto meno l'interesse ad agire della sig.ra [REDACTED] e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per il resto, il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.

Dalle quietanze sottoscritte dalla lavoratrice e apposte in calce alle buste paghe dei mesi di gennaio e luglio 2015, agosto e settembre 2016, prodotte dal resistente sub doc. 8, emerge documentalmente che gli importi indicati nei cedolini sono stati interamente pagati. Aggiungasi che dal raffronto tra i minimi tabellari mensili del CCNL di riferimento - esposti nel ricorso al punto 4 delle premesse - e gli importi indicati come paga base nei cedolini non vi è differenza (a titolo esemplificativo nel 2016 il minimo tabellare era €965,38 e nei cedolini di agosto e settembre 2016 tale è l'importo indicato come paga base).

Ne consegue che per i mesi di gennaio 2015, luglio 2015, agosto 2016 e settembre 2016 non residuano differenze retributive in favore della ricorrente.

Neppure è dovuta la somma di €26,52 richiesta quale residuo della retribuzione delle 30 ore di straordinario svolte il mese di gennaio 2016 in quanto la ricorrente non ha indicato i dati utilizzati per giungere alla somma totale di €222,76, dalla quale ha poi detratto l'importo riconosciuto e totalmente erogato di €196,24.

Tale ultimo importo corrisponde, invece, a quello risultante dal cedolino di gennaio 2016 nel quale si legge che per le 30 ore di straordinario indicate è stata applicata sulla paga oraria la maggiorazione del 60% (come previsto dal CCNL del settore per il lavoro straordinario se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17 dello stesso CCNL).

Pertanto, anche la domanda avente ad oggetto la somma richiesta a titolo di differenze per il lavoro straordinario è infondata.

Da ultimo va rigettata anche la domanda avente ad oggetto la somma di € 92,12 a titolo di differenze TFR in quanto essa è il risultato dell'incidenza sul TFR delle somme richieste a titolo di differenze retributive che, come sopra esposto, non sono dovute, nonché la domanda di condanna alla somma di €18,58 a titolo di ferie non godute, in quanto la ricorrente non ha provato il mancato godimento delle ferie, ovvero il presupposto della domanda.

Le domande diverse da quella oggetto della rinuncia vanno, quindi, tutte rigettate.

3. Da ultimo, la condanna alla refusione delle spese di lite segue la soccombenza. L'onorario è liquidato in misura prossima ai minimi tabellari come indicato in dispositivo.



Va, inoltre, accolta la domanda ex art. 96 ultimo co. c.p.c. proposta dal resistente in quanto sussiste la colpa grave della ricorrente per avere agito in giudizio poiché dai documenti in suo possesso già emergeva l'infondatezza delle domande proposte.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 20 giorni.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto l'indennità di vitto e alloggio;
- 2) rigetta il ricorso per il resto;
- 3) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge;
- 4) condanna, ai sensi art. 96 ult. co. c.p.c., parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente alla somma di €300,00;
- 5) fissa in giorni 20 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 14/02/2020

Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore

